

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXLI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
PASTORE ed altri: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico (37) . . .	1511
PRESIDENTE . . . . .	1511, 1513, 1515, 1516, 1517 1518, 1519, 1520
GITTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1511, 1514, 1515, 1517, 1519
MAGLIETTA . . . . .	1512, 1514, 1519
SABATINI . . . . .	1512, 1516, 1520
DRIUSSI . . . . .	1512, 1514, 1516
BUTTÈ . . . . .	1513, 1515
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1513, 1515, 1517
SANTI . . . . .	1513
NOCE TERESA . . . . .	1514, 1515, 1516, 1517
RAPELLI . . . . .	1514, 1515, 1516, 1517, 1519, 1520
CALVI . . . . .	1514
SCARPA . . . . .	1514, 1515, 1519
MASTINO DEL RIO . . . . .	1514, 1517, 1518
ZACCAGNINI . . . . .	1516, 1519
GALLICO SPANO NADIA . . . . .	1519
LIZZADRI . . . . .	1519
BETTOLI . . . . .	1519

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore, Morelli ed altri: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. (371).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore, Morelli ed altri: « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 10 aprile 1957 venne iniziata la discussione di detta proposta di legge, e, nel corso della discussione stessa, emerse la opportunità di predisporre un nuovo testo, la cui formulazione fu affidata ad un Comitato ristretto. Detto Comitato ha assolto il mandato, redigendo il testo che oggi viene sottoposto all'esame della Commissione.

Prego il relatore, onorevole Gitti, di farne l'illustrazione.

GITTI, *Relatore*. Già dalla relazione fatta a suo tempo dall'onorevole Repossi erano emersi i motivi per i quali si rende necessaria l'approvazione rapida del provvedimento, il quale, presentato fin dal 1949, interessa circa seicentomila lavoratrici. I riievi fatti in sede di discussione nel corso della seduta del 10 aprile 1957, sono stati tenuti in considerazione dal Comitato ristretto, il quale, sentiti anche i rappresentanti o meglio le rappresentanti delle lavoratrici della casa e le organizzazioni sindacali interessate, ha cercato di

**La seduta comincia alle 10,35.**

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

predisporre una formulazione atta a sintetizzare le aspirazioni della categoria.

Ed ecco infatti che il progetto in esame tende a garantire il trattamento di previdenza e assistenza, e stabilisce anche delle norme circa l'assunzione del personale domestico e la tutela delle lavoratrici minorenni, allo scopo di evitare al massimo il verificarsi degli inconvenienti ritenuti possibili da alcuni onorevoli colleghi. Inoltre, si occupa dell'orario di lavoro quotidiano, della questione delle ferie e stabilisce, novità assoluta per la categoria, la istituzione di apposite commissioni provinciali per la determinazione delle retribuzioni medie mensili e per l'emanazione delle norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle varie province. Con la istituzione di dette commissioni provinciali si ha finalmente la possibilità di avere fissato, almeno in linea generale, il trattamento di ordine economico.

Ecco riassunti, per sommi capi, i criteri informativi del nuovo testo del provvedimento che ci accingiamo ad esaminare.

MAGLIETTA. Desidero esprimere il mio parere favorevole sulla sostanza del nuovo testo che viene sottoposto al nostro esame. Vorrei però fare alcune osservazioni. Data la tendenza a servirsi anche di mano d'opera maschile per alcuni lavori domestici, proporrei anzitutto, e l'osservazione ha il suo valore, che nell'articolo 4, non si parlasse solo di lavoratrici minorenni, ma di lavoratori minorenni. Nell'articolo 5, inoltre, non mi sembrerebbe pleonastico un completamento, nel senso di dire che il periodo di prova di otto giorni deve essere regolarmente retribuito. Nei riguardi dell'articolo 10 riscontro un errore nell'alinea a) il riferimento deve intendersi, infatti, all'articolo 5 e non all'articolo 4. Lo stesso dicasi per gli articoli 16, 17 e 20. Nei confronti dell'articolo 10 vorrei sollevare una questione noi dobbiamo chiarire che, per ferie, si deve intendere un periodo di vacanze usufruite in piena libertà. La consuetudine, infatti, vuole che le domestiche seguano i padroni in villeggiatura, ma questo non può significare che esse in tal modo usufruiscono delle loro ferie, perché il lavoro in villeggiatura prosegue e riveste sempre carattere continuativo. Un'altra osservazione concerne gli articoli 11 e 12 relativi ai rappresentanti dei lavoratori domestici che dovrebbero far parte della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali su designazione delle associazioni sindacali di categoria. In occasione della discussione della legge sul lavoro a domicilio, venne sostenuta la inopportunità di

stabilire che i rappresentanti di detti lavoratori venissero designati dall'organizzazione sindacale di categoria. Oggi, pertanto, pur non facendone una questione formale, rilevo la stessa inopportunità nei confronti del presente analogo provvedimento: penso che si possa semplicemente dire: rappresentanti dei lavoratori domestici designati dalle associazioni sindacali. L'ultima osservazione riguarda l'articolo 12. Siccome per la Commissione centrale sono previste tre rappresentanti degli enti di patronato più rappresentativi, tre rappresentanti invece di due, dovrebbero essere previsti anche per le varie Commissioni provinciali.

SABATINI. Ci sono alcuni punti sui quali gradirei qualche chiarimento. Un punto che lascia un po' perplessi è quello riguardante la determinazione delle retribuzioni di cui all'articolo 14. Penso che si dovrebbero semplicemente predisporre delle tabelle e non stabilire delle vere e proprie retribuzioni. Perché, altrimenti, si potrebbero sollevare dei grossi problemi, è noto, infatti, come in base ad una norma costituzionale le retribuzioni debbano essere fissate attraverso trattative sindacali. Altra osservazione, noi dobbiamo varare una legge che tuteli il rapporto di lavoro domestico, pertanto ritengo che non sia il caso di soffermarsi su troppi dettagli che potrebbero determinare una situazione veramente pesante. Le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, ad esempio, potrebbero determinare un certo controllo esterno; siccome questo lavoro è imperniato sulla fiducia personale, è bene che conservi tale carattere. Una ingerenza di estranei non gioverebbe di certo alla categoria. Sta bene, quindi, la fissazione di un equo trattamento economico, del diritto alle ferie, ecc., ma sta altrettanto bene lasciare in piedi il rapporto di fiducia fra le persone interessate, senza controlli indiretti.

DRIUSI. A me preoccupa un poco il secondo comma dell'articolo 2. È detto in esso, infatti, che l'avviamento al lavoro può anche avvenire tramite speciali uffici di collocamento, debitamente autorizzati, e che tali uffici possono essere istituiti da associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale, nonché da istituti di patronato e di assistenza sociale. Ebbene, io domando chiarimenti in merito. Gli uffici di collocamento per i lavoratori che ci interessano debbono essere istituiti solo dalle associazioni sindacali di categoria e dai patronati, oppure anche le varie agenzie attualmente esistenti rimangono sempre funzionanti, quali regolari uffici di collocamento? Penso che dovremmo essere più precisi e sta-

bilire che il collocamento deve avvenire direttamente, come norma generale, oppure tramite gli uffici appositi aventi determinate caratteristiche, fra i quali non possono comunque essere incluse le agenzie attuali. In questo senso, pertanto, dovrebbe essere modificato, secondo me, l'articolo 2 del testo in esame, a meno che non si voglia stabilire a parte, nelle norme transitorie, che l'entrata in vigore della legge determina la cessazione contemporanea delle agenzie più o meno specializzate al riguardo, le quali, fra l'altro non svolgono sempre una attività molto chiara.

BUTTE. Mi sembra che il fatto di dare la facoltà del collocamento, di cui all'articolo 2, solo alle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale ed ai patronati, sia restrittivo rispetto alla situazione attuale. Praticamente, noi abbiamo delle grandi associazioni di domestiche, le quali, fra l'altro, provvedono anche a dare una certa forma di assistenza. Secondo me dette associazioni non dovrebbero rimanere escluse dall'incarico dell'avviamento al lavoro delle proprie associate. Mi riservo pertanto di presentare un emendamento inteso a concedere la facoltà di istituire uffici di collocamento alle associazioni di categoria a carattere nazionale, non già alle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo nel complesso è favorevole al provvedimento perché ritiene che esso concorra a stabilire una regolamentazione di questo settore del mondo del lavoro. C'è un punto, tuttavia, sul quale richiamo in modo particolare l'attenzione della Commissione, il quale riguarda l'articolo 14. Così come è formulato, tale articolo costituisce una vera e propria delega alla Commissione provinciale per legiferare in materia. Occorrerà, pertanto, trovare una formula che non vada oltre il significato di semplice indicazione per la determinazione delle retribuzioni e per la fissazione delle norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle provincie. In merito alle osservazioni fatte debbo dire che alcune di esse sono da me condivise. Mi riservo, pertanto, di presentare degli emendamenti in sede di esame degli articoli, per quanto riguarda il collocamento al lavoro della categoria interessata, per il quale collocamento dovrebbe essere stabilito il divieto della mediazione anche gratuita, la qual cosa escluderebbe gli interventi delle agenzie di cui si è parlato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

(*Norme generali*).

La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

Non essendovi osservazioni, nè emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Collocamento e avviamento al lavoro*).

« L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro 30 giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento.

L'avviamento al lavoro può anche avvenire tramite speciali uffici di collocamento debitamente autorizzati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale. Tali uffici possono essere istituiti da associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale, nonché da istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, secondo le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Poiché sulla formulazione di tale articolo i pareri, almeno per quanto riguarda il secondo comma, sono sembrati discordi, ritengo opportuno porre in votazione l'articolo stesso per divisione.

SANTI. Per meglio chiarire l'identità del competente ufficio di collocamento al quale deve essere comunicata l'avvenuta assunzione, propongo di aggiungere al primo comma le parole seguenti: « di cui alla legge 29 aprile 1948, n. 264 ».

PRESIDENTE. Sembra anche a me opportuno questo riferimento.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, integrato dall'emendamento Santi.

(È approvato).

Per quanto riguarda il secondo comma, dobbiamo risolvere il problema prospettato dall'onorevole Druissi, stabilire cioè se l'avviamento al lavoro deve avvenire tramite speciali uffici di collocamento, o se, invece, possono continuare a funzionare al riguardo anche le agenzie autorizzate normalmente dai Commissariati di pubblica sicurezza.

NOCE TERESA. Sarebbe meglio dire semplicemente che l'avviamento al lavoro può avvenire tramite gli uffici di collocamento debitamente autorizzati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con esclusione di qualsiasi altra forma di collocamento.

RAPELLI. Il collocamento deve essere basato su di una specie di rapporto fiduciario. Si tratta di prendere in casa delle persone estranee. Capisco, pertanto, che debba venire abolito il mediatorato, ma penso che non si possano escludere certe forme di collocamento che offrano un minimo di garanzia. Concediamo perciò tale facoltà a tutte le associazioni di categoria ed a tutti i patronati precisando nello stesso tempo che gli uffici di collocamento già autorizzati dalla legge di pubblica sicurezza debbono cessare ogni attività in proposito. Propongo pertanto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero secondo comma:

« Le associazioni di categoria e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento ».

CALVI. Penso che se non precisissimo che gli uffici di collocamento possono essere istituiti anche da associazioni « sindacali » di categoria, noi allargheremmo eccessivamente le maglie del collocamento. Non esprimendo chiaramente, infatti, che deve trattarsi di associazioni sindacali, potremmo consentire il sorgere di associazioni di altro genere.

GITTI, *Relatore*. Debbo precisare che il Comitato ristretto, nel predisporre il testo proposto, ha tenuto conto delle insistenze della categoria interessata intese ad ottenere che le associazioni sindacali di categoria cui estendere l'autorizzazione per il collocamento, siano a carattere nazionale, al fine di evitare per l'appunto di far rientrare, come si suol dire,

dalla finestra quello che si desidera che esca dalla porta. Accetto l'emendamento Rapelli con il quale si vengono ad abolire le eventuali trappole delle agenzie oggi esistenti, ma insisto perché si prendano in debita considerazione le richieste delle lavoratrici interessate. Dobbiamo evitare di incappare nel sorgere di organizzazioni fasulle, su piano provinciale, le quali potrebbero presentare gli stessi inconvenienti delle agenzie che intendiamo eliminare. Se l'onorevole Rapelli è d'accordo, possiamo pertanto trovare una formulazione adatta che stabilisca in tal senso la soluzione del problema dell'avviamento al lavoro del personale domestico.

RAPELLI. Dobbiamo tenere presente che non si può di colpo modificare l'ambiente. Il provvedimento susciterà naturalmente delle reazioni al processo di sindacalizzazione di queste persone. La formula che ho proposto è perciò, a mio parere, la più agevole e la più adatta.

MAGLIETTA. A me pare che l'osservazione dell'onorevole Calvi sulla opportunità di precisare che deve trattarsi di associazioni sindacali, e quella dell'onorevole Gitti sulla opportunità di precisare che deve trattarsi di associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale, abbiano un certo fondamento e pertanto debbano essere tenute in considerazione.

SCARPA. Sarebbe opportuno riportare, nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Rapelli, la garanzia data dalla citazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che da l'elenco degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

DRIUSSI. Evidentemente, se noi precisiamo che l'avviamento al lavoro può avvenire solo tramite speciali e ben determinati uffici, veniamo ad eliminare da tale compito tutti gli altri uffici del genere attualmente esistenti, anche se autorizzati all'uopo dalla licenza di esercizio rilasciata loro dalle autorità di pubblica sicurezza.

CALVI. Data la particolare natura della categoria dei lavoratori domestici per il cui avviamento al lavoro si ritiene di poter ricorrere alla collaborazione non solo delle associazioni di categoria a carattere nazionale, ma anche degli istituti di patronato e di assistenza sociale, non ho più motivo di insistere perché le predette associazioni abbiano carattere sindacale. Desidero però rilevare che l'allargamento che si vuole introdurre al riguardo non deve costituire un precedente.

MASTINO DEL RIO. Esistono degli enti che non si occupano solamente del colloca-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

mento al lavoro del personale domestico, ma provvedono anche alla erogazione di forme di assistenza sempre nei riguardi di detto personale. A me pare, quindi, che accogliendo la formula suggerita dall'onorevole Rapelli noi impediremmo a tanti enti di svolgere la loro attività.

**RAPELLI.** L'emendamento da me proposto tende in effetti a far sì che le associazioni di categoria ed i patronati di assistenza sociale possano essere autorizzati ad occuparsi dell'avviamento al lavoro del personale domestico senza essere accusati di violazione della legge sul collocamento della mano d'opera. Si tratta in sostanza di fissare una forma di collaborazione con i competenti uffici di collocamento, formula che non turberebbe in modo sostanziale il sistema di avviamento al lavoro di questo personale, e non stabilirebbe alcuna deroga alle disposizioni vigenti in materia.

**GITTI, Relatore.** Sotto tale profilo ritengo che la soluzione proposta dall'onorevole Rapelli possa essere accettata, almeno in via sperimentale. Essa oltretutto non crea precedenti. Insisterei, tuttavia, perché anche nella nuova formulazione del comma in esame sia chiaramente detto che le organizzazioni di categoria siano a carattere nazionale.

**REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Effettivamente, per evitare frazionamenti sarebbe bene stabilire che le associazioni di categoria debbano essere a carattere nazionale.

**PRESIDENTE.** Ritengo che la Commissione sia d'accordo sulla sostanza, vediamo ora di precisarne la forma.

**SCARPA.** Dichiaro che non sono per niente favorevole all'idea peregrina di arrivare a consentire anche agli ordini religiosi la facoltà del collocamento al lavoro del personale domestico, poiché essi non si sono mai occupati delle condizioni salariali di detto personale. Gli ordini religiosi continuino dunque a dare la loro assistenza spirituale, ma non si occupino di questioni sindacali. L'affidare la tutela ed il collocamento del personale domestico ad organizzazioni non sindacali mi pare sia una innovazione molto pericolosa. Sarebbe meglio, allora, ritornare al testo originario.

**GITTI, Relatore.** Praticamente le organizzazioni sindacali hanno la possibilità, anche se non direttamente, ma tramite le associazioni e gli istituti di patronato, di svolgere la loro funzione.

**SCARPA.** Il collega Gitti mi dà ragione. Bisogna dire: « Le associazioni sindacali di categoria a carattere sindacale e gli istituti di patronato ».

**PRESIDENTE.** Facciamo un po' il punto della situazione, secondo la proposta Rapelli. Sui patronati non c'è discussione e tutti siamo d'accordo. Dice l'onorevole Rapelli: « Le associazioni di categoria ». A questa frase molti commissari hanno proposto di aggiungere un'altra: « a carattere nazionale ». Quindi avremmo: « Le associazioni di categoria a carattere nazionale ».

C'è ora la questione se le associazioni di categoria debbono stare con le associazioni sindacali oppure no. Quindi si tratta di dire: « Le associazioni di categoria o sindacali », oppure: « le associazioni di categoria e sindacali ».

Si potrebbe però anche dire: « Le associazioni di categoria a carattere nazionale ». E in questa dizione sarebbero compresi i sindacati.

**BUTTE.** D'accordo.

**NOCE TERESA.** Anche io sono d'accordo: anzi propongo di compilare il testo.

**RAPELLI.** Secondo me, l'emendamento comprendeva tutti e due: sindacali e non. Non farei una specifica questione sulla parola « nazionale », e spiego il perché. Non vorrei cioè che i famosi collaboratori privati, ad un certo momento venissero nuovamente assorbiti da parte dell'associazione nazionale di categoria. Io li vorrei vedere in faccia questi organizzatori, provincia per provincia. Perciò dicendo « nazionale », ci possiamo trovare di fronte ad un elemento di pericolo in determinate situazioni, anche in considerazione della difficoltà che si incontra nell'organizzare questo tipo di lavoro. Oggi come oggi, l'organizzazione in questo campo poggia essenzialmente sul fattore assistenziale di cui si occupano tante benemerite persone. E noi ben conosciamo le disavventure cui vanno incontro spesso queste giovani. Noi vogliamo introdurre qualche cosa di più dell'assistenza. Ma spesso il sindacato è incapace a fare un contratto. Per cui questi sindacalisti da un lato si arrogano il diritto al collocamento e dall'altro non si dimostrano capaci di far i contratti di lavoro. In questo caso il compito viene demandato alla legge. Sono d'avviso che queste categorie debbono essere avviate anche alle trattative sindacali. Perché state tranquilli, voi della parte sinistra, che se le domestiche fanno parte della C.G.I.L., esse non verranno assunte. Ecco perché se si vuole evitare che la legge rimanga inoperante, è necessario svolgere quella azione sindacale che in questo momento è possibile, ma non di più.

**PRESIDENTE.** Voteremo per divisione l'emendamento Rapelli.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione le parole: « Le associazioni di categoria ».

*(Sono approvate).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Scarpa consistente nella parola « sindacale » da aggiungere alla parola « categoria », sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo « a carattere nazionale ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione le parole « e i patronati di assistenza ».

*(Sono approvate).*

Pongo in votazione l'emendamento Scarpa: « riconosciuti giuridicamente ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 ». Il Governo si rimette alla Commissione.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Rapelli

« debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo senz'altro in votazione l'emendamento sostitutivo Rapelli.

*(È approvato).*

Vi è poi una proposta del Governo di aggiungere all'articolo 2 un terzo comma, così formulato:

« È vietata la mediazione, anche gratuita ».

SABATINI. Non bisogna creare difficoltà all'azione di chi, disinteressatamente, si presta, ad esempio, a fare una segnalazione a una persona amica che avesse bisogno di una domestica.

RAPELLI. Più rispondente allo scopo che il Governo si propone di raggiungere — e che in sostanza è quello di stroncare il fenomeno della speculazione sul collocamento — mi parrebbe una norma con la quale vengano abrogate tutte le licenze concesse dall'autorità di pubblica sicurezza in materia di avviamento e collocamento delle domestiche. Si tratta di una concessione fatta in deroga alla legge generale sul collocamento e che era stata a suo tempo tollerata ma che è venuto il momento

di abrogare per eliminare il fenomeno del « mediatorato » in materia di lavoro domestico.

NOCE TERESA. Ritengo che la formula ministeriale sia accettabile, in quanto « mediatore » in senso proprio è persona che viene pagata per svolgere quel compito.

DRIUSSI. Occorre conciliare una duplice esigenza: quella di stroncare queste poco lodevoli attività, eliminando le agenzie che operano in base ad una autorizzazione di pubblica sicurezza, e quella di evitare che incorrano nei rigori della legge persone che non si propongono alcun fine di lucro.

Il termine di conciliazione potrebbe essere trovato in un comma aggiuntivo che potrebbe essere così formulato: « Ogni altra forma di avviamento al lavoro è vietata ».

RAPELLI. La formula più rispondente allo scopo mi pare la seguente. « L'attività di mediatorato, anche se autorizzata dall'autorità di pubblica sicurezza, deve cessare con l'entrata in vigore della presente legge ». Introducendo questa norma si costringeranno le agenzie, che ora si occupano del collocamento delle domestiche come di una qualsiasi mediazione, a cessare la loro attività.

ZACCAGNINI. Concordo con la formula proposta dal collega Rapelli, in quanto la formula governativa è eccessivamente generica e si può prestare ad inconvenienti.

RAPELLI. La formula « attività di mediatorato » trova il suo fondamento nel codice civile, che per « mediazione » intende un'attività prestata « mediante denaro ». Resta ben chiaro che permangono i controlli sul collocamento e che è ammessa la mediazione gratuita soltanto in tema di avviamento al lavoro.

PRESIDENTE. Ritengo che si sia delineato un sostanziale accordo sulla formula proposta dal collega Rapelli, che per altro va perfezionata nella forma. Sottopongo pertanto alla Commissione il seguente comma aggiuntivo:

« È vietata l'attività di mediatorato, comunque svolta, anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge ».

Pongo in votazione il suddetto comma aggiuntivo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso:

*(Collocamento e avviamento al lavoro).*

L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro 30 giorni

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro 30 giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.

È vietata l'attività di mediatoato comunque svolta, anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

(Assunzione).

Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:

1° libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

2° tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;

3° carta d'identità o documento equipollente;

4° tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legge 10 gennaio 1935, cui il punto 1° dell'articolo fa riferimento, esclude dall'obbligo del possesso del libretto di lavoro i lavoratori domestici. Occorrerà pertanto chiarire che tale disposizione è annullata e che, contrariamente a quanto dispone la legge 10 gennaio 1935, l'obbligo del libretto del lavoro incombe anche sui lavoratori domestici.

PRESIDENTE. Dato che è fuori di discussione che la Commissione è d'accordo sulla necessità che anche i domestici dispongano del libretto di lavoro, propongo alla Commissione stessa di incaricare il Presidente e il relatore di riesaminare il punto 1° e di adottare, in sede di coordinamento, la formula migliore attraverso la quale attuare questo principio. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

(Lavoratori minorenni).

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà farsi rilasciare, da chi esercita la patria potestà, una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia del datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

In caso di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potestà.

NOCE TERESA. Mentre deve intendersi che l'articolo faccia riferimento — agli effetti della fissazione del limite massimo della minore età — alle norme del codice civile non viene stabilito alcun limite minimo. Poiché è noto che non è infrequente il caso di giovani che siano avviate al lavoro prima dei 14 anni, ritengo opportuno includere nell'articolo il divieto esplicito di assunzione di minorenni di età inferiore ai 14 anni.

RAPELLI. Vi sono norme generali a cui fare riferimento; è noto che il libretto di lavoro non può venire rilasciato a minori di 14 anni: di conseguenza il limite minimo di 14 anni è già previsto dalla legge. Che vi possano essere abusi, è fuor di dubbio, ma si tratta allora di far applicare la legge e non di introdurre una norma che sarebbe il duplicato di un'altra già vigente.

MASTINO DEL RIO. A proposito della dichiarazione rilasciata da chi esercita la patria potestà, ritengo opportuno chiarire che l'obbligo di tale dichiarazione ricorre non soltanto per il primo collocamento ma anche per le assunzioni successive, sino a quando il lavoratore non avrà raggiunto la maggiore età.

GITTI, *Relatore*. Questa interpretazione emerge chiaramente, a mio avviso, dalla lettera stessa dell'articolo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di un atto fiduciario che il titolare della patria potestà esercita nei confronti di una famiglia di sua fiducia e che non vale evidentemente nel caso che muti il datore di lavoro. La dichiarazione va quindi ripetuta per ogni cambiamento.

A questo proposito, mi domando se non sia il caso di aggiungere a questa dichiarazione un impegno sottoscritto anche dal da-

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

tore di lavoro, col quale egli contrae l'obbligo di assumersi cura del minore e di rispettare la sua personalità. Su questo punto vorrei conoscere il pensiero di un giurista qual è il collega Mastino Del Rio.

MASTINO DEL RIO. Una volta che il minore sia sottratto alla sfera di vigilanza dei genitori o di colui che esercita la patria potestà, il datore di lavoro subentra negli obblighi attinenti alla patria potestà e ne assume l'impegno; tanto è vero che il datore di lavoro che commette determinati reati a danno di minori incorre in particolari sanzioni.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dagli onorevoli Rapelli e Mastino, dal relatore e dal rappresentante del Governo ritengo che tutti i dubbi sull'interpretazione dell'articolo siano stati dissipati.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 4 del testo originario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

(Periodo di prova).

I lavoratori, di cui all'articolo 1 della presente legge, con mansioni impiegate (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese.

I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tutt'fare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di 8 giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d'indennità.

Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Su di esso sono stati presentati dall'onorevole Maglietta due emendamenti.

Il primo è così formulato:

« Nel primo comma, alle parole: ad un mese, aggiungere le parole: regolarmente retribuito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo emendamento, analogo al primo, è così redatto:

« Nel secondo comma, dopo le parole: giorni consecutivi, aggiungere le parole: regolarmente retribuiti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 6 e 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

(Diritti e doveri).

Il lavoratore è tenuto a:

prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Il datore di lavoro è tenuto a:

corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;

fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;

tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione; garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;

lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

(È approvato).

ART. 7.

(Riposo settimanale).

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezzeggiornate, una delle quali coincidente con la domenica.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Il lavoratore ha diritto a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno e ad un conveniente riposo in occasione dei pasti.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Al lavoratore che dà prestazioni notturne spetta un'aliquota di riposo compensativo durante il giorno ».

SCARPA. La formula prevista dall'articolo 8 tende ad evitare i gravi abusi che si commettono a danno dei lavoratori domestici. Può per altro apparire strano che la Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera sia costretta a legiferare nel senso di prescrivere un riposo di almeno otto ore. Comprendo che non è facile, in questa materia, fissare rigidi orari di lavoro, ma ritengo che si possa meglio precisare l'espressione « conveniente riposo in occasione dei pasti » cui fa riferimento l'articolo 8, nel senso di stabilire che tale periodo di riposo non possa essere inferiore alle quattro ore, aggiunte alle otto di sonno; in tal modo si limiterebbe la giornata lavorativa a non più di dodici ore. Se non fissassimo per il « conveniente riposo » il limite di almeno quattro ore, verremmo quasi a sanzionare che per i lavoratori domestici la giornata lavorativa è di sedici ore.

CALVI. Occorre tenere conto del particolare rapporto di lavoro che si instaura fra padrone e domestico. Vi sono esigenze che non sono riducibili a una norma di legge; è evidente che il domestico debba avere diritto ad un conveniente riposo, ma non si possono fissare limiti come quelli proposti dal collega Scarpa, anche perché si verrebbe implicitamente ad ammettere che la giornata di lavoro del domestico è di dodici ore, il che non sarebbe giusto. Una volta stabilito che vi è un certo numero di ore di sonno che in ogni caso devono essere garantite al lavoratore, non è il caso di fissare norme troppo tassative.

ZACCAGNINI. Mi rendo conto delle buone intenzioni del collega Scarpa, ma ritengo che la norma da lui proposta non risponda all'interesse dei lavoratori domestici.

GALLICO SPANO NADIA. Non può essere contestato il diritto al lavoratore di godere, oltre alle otto ore di sonno, di un conveniente periodo di riposo, che eventualmente potrà essere concordato fra le parti.

RAPELLI. La proposta del collega Scarpa pare anche me troppo draconiana, anche perché non bisogna dimenticare che il « datore di lavoro » appartiene spesso a categorie non agiate, se non proprio povere; l'assunzione di una domestica, infatti, rappresenta talvolta un'assoluta necessità. Occorre quindi consentire una certa elasticità di interpretazione della legge, per non correre il rischio di mettere in difficoltà tante persone poste di fronte al-

l'obbligo dell'osservanza di un impegno troppo preciso.

Comprendo che il lavoratore abbia diritto per particolari prestazioni (ad esempio lavoro notturno) ad un supplemento di salario, ma non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di un rapporto fiduciario.

LIZZADRI. Propongo di modificare la formula del collega Scarpa nel senso di eliminare il riferimento ai pasti e di stabilire il diritto del lavoratore ad un « conveniente riposo » durante la giornata.

BETTOLI. Mi dichiaro favorevole.

MAGLIETTA. Deve restar fermo il diritto alle « otto ore consecutive » di riposo notturno.

GITTI, *Relatore*. Le interessate, durante la fase di elaborazione del disegno di legge, hanno insistito sulla necessità di inserire una norma precisa circa l'orario dei pasti, per evitare che tale periodo diventi per esse il più faticoso della giornata e che sia loro praticamente impedito di consumare i pasti con un minimo di tranquillità. Indubbiamente la nuova formula dell'articolo non ignora questa esigenza, ma non la riconosce specificamente.

PRESIDENTE. Comprendo la difficoltà del relatore, ma mi pare indubbio che si sia delineato un orientamento della Commissione favorevole alla modifica della norma originaria.

Riprendendo la proposta dell'onorevole Maglietta, pongo pertanto in votazione il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 8:

« Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di otto ore consecutive di riposo notturno ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 8.

RAPELLI. Occorre considerare il caso di persone anziane che vivano sole e che durante la notte abbiano bisogno del domestico. In questo caso — in base alla legge — il lavoratore potrebbe rifiutare di rispondere alla chiamata, il che mi pare eccessivo.

ZACCAGNINI. La norma presuppone evidentemente un rapporto fiduciario in base al quale il domestico presta al padrone il servizio da questo richiesto. Ma deve essere chiaro che, nel caso che il lavoratore sia costretto ad interrompere il sonno o ad andare a coricarsi a tarda ora, egli ha il diritto di recuperare le ore di sonno di cui non ha potuto usufruire. La norma risponde evidentemente all'opportunità di evitare gli abusi lamentati.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

RAPELLI. La formazione dell'articolo non mi pare per altro molto felice: si potrebbe infatti contestare il diritto di interrompere il riposo notturno, in quanto si stabilisce il principio delle « otto ore consecutive » di sonno. Una norma del genere si presta proprio a suscitare attriti e a portare su un piano esclusivamente giuridico, e non di convivenza familiare, il rapporto di lavoro domestico.

SABATINI. Il rilievo del collega Rapelli mi pare indubbiamente fondato. Ritengo pertanto che il comma in esame possa essere convenientemente modificato e propongo quindi il seguente emendamento sostitutivo:

« In caso di necessarie prestazioni notturne, spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento dell'onorevole Sabatini, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 8.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 9.

*(Giorni festivi).*

Sono considerati festivi, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.

Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 10.

*(Ferie).*

Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali

con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.

La durata del periodo di ferie non può essere inferiore:

a) per il personale impiegatizio di cui all'articolo 5, 1° comma, a 15 giorni consecutivi fino a 5 anni di anzianità; a 25 giorni consecutivi per anzianità superiore;

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma 2°, a 15 giorni consecutivi fino a 5 anni di anzianità; a 20 giorni per anzianità superiore.

Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo di ferie — ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni — un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'articolo 12.

In caso di licenziamento — comunque avvenuto — o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato l'intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità, considerando le frazioni di 15 giorni come mese intero

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI